

**Scheda 4 – Affari esteri****Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" - subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

**Stato della Procedura**

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No	Nuova procedura

**Scheda 1 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.****“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia incorra in numerose violazioni della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente nella violazione del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, i numerosi ostacoli che incontrano gli interessati a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo e a pronunciarsi sulle stesse. Al riguardo, la Commissione sottolinea: 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità – è parimenti pacifico, per il diritto dell'Unione, che tali condizioni non possano essere ammesse qualora producano il concreto effetto, come in Italia, di rendere impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli competono; 2) che i richiedenti asilo (cioè “rifugiati”), che si trovano trattenuti presso i “Centri di Identificazione e Espulsione”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest'ultimo certificato verrebbe procrastinata, talvolta, al decorso di molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del permesso di soggiorno, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui venga rivolta una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire allo stesso soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove risulti che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

**Stato della Procedura**

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2012/0433– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 4 aprile 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto le misure attuative suddette non le sono state comunicate, ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora recepita nel diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che le Autorità italiane, in vista del superamento della presente procedura di infrazione, hanno inserito nella Legge europea 2013, precisamente all’art. 30 di essa, le modifiche al Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, le quali danno attuazione alla disposizioni di cui alla Direttiva 2012/4/UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di <i>Oryza sativa</i>	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2012/0287- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 31 maggio 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tutt'oggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/1/UE mediante il Decreto del Ministero dell'Agricoltura in data 19 luglio 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE**

“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo— ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come statuito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta – in rapporto alle predette Risoluzioni – non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione – a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/4096	Direttiva Natura — Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 3</b> 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 4</b> 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria — Savona)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 7</b> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

<b>Scheda 8</b> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 9</b> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato

<b>Scheda 20</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 23</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borlasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopradde-tta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, qualificato come tale per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

**Stato della Procedura**

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/2054 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all’atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l’art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l’“alluvione”, in generale, come l’allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d’acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l’allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo, di cui sopra, esclude dalla nozione di “alluvione” gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall’area di riferimento del termine “alluvione”, sottraendole quindi all’ambito di applicazione della Direttiva in oggetto, tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla stessa Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un’ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all’allegato alla Direttiva in questione, in quanto comprensivo di una parte B, recante menzione degli “elementi” che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei “piani di gestione dei rischi da alluvioni”. Nell’ambito di tali elementi, detta parte B dell’allegato indica, al punto 1, una “*sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14*”. Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto Legislativo di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a “una sintesi dei riesami svolti a norma dell’art. 13”, laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l’art. 12, poiché è quest’ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE. Al riguardo, le Autorità italiane, con nota del 13/3/2012, avevano annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 sarebbero state inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011, la cui adozione era prevista per la metà del 2012. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che tale modifica, al momento dell’invio del presente parere motivato, non fosse stata ancora approntata.

**Stato della Procedura**

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0281 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

Ai sensi dell’art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 10 giugno 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/79/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 3 ottobre 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.